

DIREZIONE REGIONALE LAVORO
Area decentrata 'Centri per l'impiego Lazio Centro'

CONVENZIONE per ENTI PUBBLICI
AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 ss.mm.ii
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

La Direzione Regionale Lavoro – Area decentrata "Centri per l'impiego Lazio Centro" - S.I.LD. Servizio Inserimento Lavorativo Disabili - rappresentato dal Dirigente Dott. Paolo Menna

e

l'ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Codice Fiscale 97889240582, con sede legale in Roma, Via Fornovo 8 – 00192, rappresentata dal Presidente, Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte

stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99 e ss.mm.ii.

VISTI

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro per i disabili;
- il D.P.R. del 10/10/2000 n. 333;
- la Circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, avente per oggetto: iniziali indicazioni per l'attuazione della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la D.G.R. n. 533/2017 in materia di tirocini formativi;
- gli artt. 35 e 39 del D.Lgs 165/2001;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità Revoca DGR 6 maggio 2015, n. 201. Deliberazione 3 agosto 2017, n. 501;
- il D.Lgs. 151/2015 in materia di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, avuto particolare riguardo al Titolo I – Capo I in merito all'inserimento mirato delle persone con disabilità;

PREMESSO

- che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1);
- che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro

- capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2);
- che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge (art. 11);
 - che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11, comma 4);
 - che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art. 11, comma 2);
 - che in caso di impedimento, oggettivo e verificabile, dell'Anpal, anche per sopravvenute variazioni organizzative, la stessa potrà richiedere modifiche al programma di inserimento;
 - che l'Anpal ha inviato on line il prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale al 31/12/2017, dal quale risulta un organico di n. 241 unità, di cui computabili n. 214 unità;
 - che dal sopraccitato prospetto informativo risulta una scoperta di n. 9 unità ai sensi dell'art. 1 della L. 68/99 ss.mm.ii.;
 - che l'Anpal procederà al monitoraggio per l'applicazione di quanto previsto dalla Conferenza Stato Regioni del 21/12/2017 "*Problematiche interpretative in materia della L. 68/99 ss.mm.ii. recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e dalla circolare operativa n. 7571 del 10/07/2018 a firma congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero del Lavoro e dell'Anpal, mediante una ricognizione, nel proprio organico, finalizzata all'individuazione di lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro;
 - che l'Anpal, altresì, procederà alla ricognizione di personale in mobilità collettiva ed individuale, così come previsto dall'art. 34 del D.Lgs 165/2001 ss.mm.ii.;
 - che l'Anpal potrà avvalersi di graduatorie redatte da altri Enti pubblici a seguito di concorsi espletati per il medesimo profilo professionale necessitato ed ancora in corso di validità;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. L'ANPAL, considerato quanto sopra premesso, si impegna a seguire il seguente programma di assunzioni rivolto a **n. 9** inserimenti, così articolato:

N. 9 unità da reclutare mediante bando di concorso – da indire entro il **31/12/2019** - per tirocinio della durata di 12 mesi, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di profili professionali per i quali è richiesto il requisito minimo del diploma di laurea.

Si precisa che il numero delle unità da inserire attraverso tale modalità potrà subire delle modifiche in ordine a quanto indicato nelle premesse.

2. Lo stato di realizzazione del programma assunzionale stabilito in convenzione e delle modalità in esso convenute è monitorato dai servizi competenti con cadenza annuale. In caso di scostamento dal programma definito in sede di convenzione o di attuazione difforme o parziale senza giustificato motivo, l'Ufficio potrà diffidare l'Ente suindicato ad adempiere entro 60 gg., decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto, con conseguente segnalazione delle inadempienze alla competente Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispettivo e al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall'art. 39-quater del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Roma,

Regione Lazio
Dirigente del Servizio
Dott. Paolo Menna

ANPAL
Presidente
Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii